

Art. 6–Ormeggi, Transiti, Ospitalità

6.1 Ormeggi permanenti e uso imbarcazioni

Gli ormeggi a mare facenti parte delle aree in concessione al CVR, sono riservati alle imbarcazioni dei Soci armatori iscritte nei Registri Sociali.

Soci Armatori hanno la facoltà di delegare all'uso della propria imbarcazione, previa comunicazione da effettuare presso la segreteria, che avrà cura di registrare i nominativi nel registro della flotta del CVR:

- i propri famigliari di primo grado
- gli eventuali Soci Ordinari comproprietari dell'imbarcazione, compresi i loro famigliari di primo grado
- gli eventuali operatori professionali (marinai) imbarcati sull'imbarcazione stessa

I Soci Armatori hanno la facoltà di delegare, previa richiesta scritta alla Segreteria e per un periodo limitato, ad altri Soci Ordinari, l'uso dell'imbarcazione e del posto barca. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di rifiutare o di revocare tale facoltà di delega a suo insindacabile giudizio.

Le imbarcazioni sono suddivise fra natanti ed immatricolate vengono così individuati

- per le imbarcazioni immatricolate, attraverso il libretto di immatricolazione
- per i natanti tramite apposita dichiarazione scritta del Socio Armatore
- per le imbarcazioni di proprietà di Società di Leasing, mediante documentazione che attesti che i Soci Armatori sono i titolari del contratto di leasing

Copia del libretto di immatricolazione e delle dichiarazioni di comproprietà vanno depositati in segreteria ed aggiornati qualora mutino le condizioni di proprietà delle imbarcazioni.

Nel calcolo degli addebiti per l'utilizzo dei posti barca, si terrà conto dei metri quadrati effettivamente occupati dall'imbarcazione: lunghezza (compresi spoiler, appendici stabili, plancette e bompressi) per la larghezza calcolata nel punto più largo dell'imbarcazione. Non sono pertanto ritenute valide le misure risultanti dalla licenza di navigazione.

3.4I Soci Armatori hanno la facoltà di delegare all'uso della propria imbarcazione, previa comunicazione da effettuare presso la segreteria, che avrà cura di registrare i nominativi nel registro della flotta del CVR:

- i propri famigliari di primo grado
- gli eventuali Soci Ordinari comproprietari dell'imbarcazione, compresi i loro famigliari di primo grado
- gli eventuali operatori professionali (marinai) imbarcati sull'imbarcazione stessa
 - I Soci Armatori hanno la facoltà di delegare, previa richiesta scritta alla Segreteria e per un periodo limitato, ad altri Soci Ordinari, l'uso dell'imbarcazione e del posto barca.

- **Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di rifiutare o di revocare tale facoltà di delega a suo insindacabile giudizio.**

Nel caso di imbarcazioni di proprietà di più persone, il posto barca è assegnato ad un solo Socio Armatore. Ai fini dell'ottenimento del diritto di ormeggio, gli altri comproprietari devono anch'essi essere Soci Ordinari e ricevere dal Socio Armatore la delega scritta all'uso del posto barca, secondo le condizioni previste al precedente **art. 3.4.**

1. ASSEGNAZIONE

- 1.1. I Soci Armatori che desiderano ottenere l'assegnazione dell'ormeggio devono presentare domanda contenente i dati relativi all'imbarcazione (tipo, lunghezza ft, larghezza ft, pescaggio, dislocamento ed ogni altra indicazione opportuna ...).
- 1.2. L'assegnazione avverrà secondo le specifiche disposizioni previste dallo Statuto, dal Regolamento allo Statuto e dal presente Regolamento.
- 1.3. Rimane salvo il diritto di modificare le posizioni di ormeggio per giustificati motivi tecnici ad esclusivo **ed insindacabile** giudizio del Consiglio Direttivo. In tal caso, i Soci Armatori interessati saranno preavvisati **col maggior anticipo possibile non meno di otto giorni**. Decorso tale termine, il Circolo effettuerà l'operazione di spostamento dell'imbarcazione con proprio personale, qualora venga richiesta dal Socio Armatore o per inadempimento dello stesso, addebitando al Socio Armatore i relativi costi.

Articolo relativo al Regolamento dello Statuto:

Art. 7-Posti barca

7.1 Criteri di Assegnazione

Premesso che è specifico compito del Consiglio Direttivo assegnare i posti barca annuali e che, per ovvi motivi di bilancio, è opportuno che tutti i posti barca siano assegnati in relazione alle dimensioni effettive dell'imbarcazione e che la politica gestionale deve essere improntata al massimo utilizzo delle aree (terra e mare) ne consegue:

1) Soci Armatori, in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto alla ripetitività nell'assegnazione dei posti barca annuali. In caso di iscrizione di una diversa imbarcazione (più grande o più piccola) entrano in una lista di attesa, sicché, l'eventuale nuova assegnazione annuale, avverrà, in via prioritaria rispetto ad altro Armatore, in funzione dell'anzianità di permanenza in tale categoria. In caso di analoghe situazioni di altri Armatori sarà l'anzianità di associazione al CVR a determinare la priorità.

2) Esaudite le richieste da parte di Soci Armatori, saranno esaminate le assegnazioni provenienti dai Soci Ordinari per i quali sarà prioritaria l'anzianità di associazione. Costoro, in regola con le quote, potranno richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo, il passaggio alla categoria Armatori con la relativa assegnazione di un posto barca adeguato all'imbarcazione dichiarata, sempre che vi sia la disponibilità, nelle aree asservite al CVR. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può determinare una quota specifica per detto passaggio. Le priorità di cui sopra avranno valenza se le specifiche richieste saranno effettuate per iscritto alla

Segreteria la quale ne terrà conto anche in ragione della cronologicità della richiesta pervenuta. In ogni caso il criterio base per l'assegnazione dei posti barca è la cronologicità delle richieste scritte.

L'assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali fra queste rientrano, le quote sociali, le quote a fondo perduto e i costi da addebitare ai soci assegnatari di posto barca.

Le quote e le modalità operative sono dettagliate nel documento "QUOTE E TARIFFE CVR" a disposizione dei soci presso la segreteria

3) Il Socio Armatore che rinuncia all'assegnazione del posto barca annuale rientrerà automaticamente nella categoria di Socio Ordinario.

4) Non è consentita la rinuncia all'assegnazione con il mantenimento del posto barca per l'annualità successiva.

5) I Soci Armatori, che non avranno provveduto al pagamento del corrispettivo del posto barca entro i termini fissati dallo Statuto vigente, per i casi previsti dallo stesso, oppure entro quelli che la Segreteria indicherà nella lettera di assegnazione del posto barca, ne saranno privati ed il posto barca sarà assegnato ad altro Armatore che ha ottemperato, in tempo utile, al pagamento di quanto dovuto.

6) Il Socio Armatore che è stato privato dell'assegnazione, qualora provveda a sanare la pendenza, potrà usufruire di un nuovo posto barca sempre che ve ne sia la disponibilità e comunque dopo che sono state esaudite le richieste di tutti gli Armatori e degli Ordinari che abbiano fatto domanda, i primi di sostituzione di posto barca, ed i secondi di una nuova assegnazione.